



PROCEDURA DI SEGNALAZIONE PROFESSIONALE

1. OBIETTIVO DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo di segnalazione professionale del gruppo ARKEMA (detto anche "procedura di segnalazione") dà la possibilità a qualsiasi persona fisica dipendente del gruppo (o assimilato) o collaboratore esterno o occasionale (subappaltatore, intermediario, fornitore, cliente) di segnalare i cattivi funzionamenti di cui è a conoscenza, che sarebbero collegati al gruppo ARKEMA. Questa procedura contribuisce al mantenimento di pratiche integre all'interno del gruppo e al rafforzamento del suo Programma di conformità e di etica del business.

Per attuare la procedura di segnalazione, è stato creato il Comitato di segnalazione, che si sostituisce al Mediatore etico.

Il dispositivo di segnalazione professionale rappresenta un canale di segnalazione complementare ai canali di segnalazione tradizionali (gerarchia, rappresentanti del personale, risorse umane, ecc.). In tal senso, il suo utilizzo non assume in nessun caso un carattere obbligatorio. Nessuna sanzione disciplinare potrà essere pronunciata contro un dipendente del gruppo che non abbia eseguito una segnalazione alla sua gerarchia, ai rappresentanti del personale o ad altri.

Questo dispositivo di segnalazione è stato creato per far rispettare gli obblighi legali che si impongono al gruppo ARKEMA nell'ambito del perseguimento dei suoi interessi legittimi, fatte salve le leggi e le regolamentazioni locali applicabili.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE DEL DISPOSITIVO

Il dispositivo di segnalazione professionale del gruppo ARKEMA è aperto a qualsiasi persona fisica dipendente del gruppo o collaboratore esterno e occasionale.

Questo dispositivo di segnalazione è applicabile alle segnalazioni di fatti riguardanti:

- l'esistenza di condotte o situazioni contrarie al *Codice di condotta e di etica del business di Arkema* (compresa la *Politica anti-corruzione* annessa) o al *Codice di condotta dei fornitori di Arkema*, e che riguardano fatti di corruzione o di traffico di influenze;
- un crimine o un reato;
- una violazione grave e manifesta di un impegno internazionale regolarmente ratificato o approvato dalla Francia, o di un atto unilaterale di un'organizzazione internazionale preso sulla base di un simile impegno;
- una violazione grave e manifesta della legge o del regolamento;
- una minaccia o un danno grave per l'interesse generale.

A titolo esemplificativo, il dispositivo di segnalazione è in particolare applicabile a tutti i fatti che potrebbero essere pregiudizievoli per il gruppo ARKEMA nei seguenti settori:

- finanza;
- concorrenza;
- lavoro;
- salute;
- ambiente.

Sono escluse dal campo di applicazione di questa procedura le segnalazioni riguardanti fatti, informazioni o documenti, indipendentemente dalla loro forma o dal loro supporto, che sono coperti dal segreto della difesa nazionale, dal segreto medico o dal segreto delle relazioni tra avvocato e cliente.

Qualsiasi persona desideri eseguire una segnalazione tramite il dispositivo di segnalazione deve:

- agire in **BUONA FEDE**;
- agire in modo **DISINTERESSATO**, vale a dire che la persona non deve godere di nessun vantaggio né essere remunerata per aver eseguito la segnalazione;
- essere venuta **PERSONALMENTE A CONOSCENZA** dei fatti rivelati; in tal senso, le "voci" non giustificano una segnalazione;
- nella misura del possibile, **IDENTIFICARSI**; per permettere un trattamento efficace delle segnalazioni raccolte tramite il dispositivo, il gruppo ARKEMA incoraggia l'autore di una segnalazione a rivelare la propria identità.

Si ricorda espressamente che l'uso abusivo del dispositivo di segnalazione, ossia un utilizzo fatto in cattiva fede o con l'intento di nuocere ad altri, può esporre il suo autore a eventuali sanzioni disciplinari o ad azioni legali. Infatti, il fatto di fare intenzionalmente una falsa dichiarazione costituisce un'infrazione penale sanzionata con una pena detentiva e una multa.

Al contrario, l'uso in buona fede del dispositivo di segnalazione, anche se i fatti si rivelano poi inesatti o non danno luogo ad alcun seguito, non esporrà il suo autore ad alcuna sanzione disciplinare.

3. TUTELA DELL'AUTORE DELLA SEGNAZIONE

Il gruppo ARKEMA tutelerà qualsiasi persona esegua una segnalazione in buona fede e in modo disinteressato: l'autore di una segnalazione non potrà essere oggetto di rappresaglie in termini professionali per aver proceduto ad una segnalazione nel rispetto delle disposizioni della presente procedura. Qualsiasi atto o minaccia di rappresaglia di questo tipo saranno passibili di sanzioni disciplinari.

Gli elementi di natura tale da identificare l'autore della segnalazione non possono essere divulgati (compreso alla persona o alle persone chiamate in causa nella segnalazione), tranne all'autorità giudiziaria e con il consenso dell'autore della segnalazione.

4. MODALITÀ DI UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

Le persone che desiderano eseguire una segnalazione possono farlo scrivendo all'indirizzo elettronico protetto dedicato al dispositivo di segnalazione:

alert@arkema.com

I destinatari di questa segnalazione sono i membri del Comitato di segnalazione, in quanto referente nominato dal gruppo ARKEMA.

La segnalazione deve:

- contenere una **DESCRIZIONE DETTAGLIATA DEI FATTI RIPORTATI** nonché qualsiasi documento di natura tale da sostenere la segnalazione;
- contenere **INFORMAZIONI CHE CONSENTANO UNA DISCUSSIONE** tra l'autore della segnalazione e il Comitato di segnalazione;
- essere redatta, per quanto possibile, in **FRANCESE** o in **INGLESE**. E' anche possibile redigere una segnalazione nella lingua dell'autore della segnalazione.

L'autore della segnalazione viene informato immediatamente per e-mail del ricevimento della sua segnalazione da parte del Comitato di segnalazione.

5. TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Il trattamento di una segnalazione comprende il trattamento automatizzato dei dati di carattere personale attuato in conformità alle condizioni fissate dall'autorità francese per la protezione dei dati: la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).

Possono essere trattate solo le seguenti categorie di dati:

- identità, funzioni e coordinate dell'autore della segnalazione professionale;
- identità, funzioni e coordinate delle persone oggetto della segnalazione;
- identità, funzioni e coordinate delle persone che intervengono nella raccolta o nel trattamento della segnalazione;
- fatti segnalati;
- elementi raccolti nell'ambito della verifica dei fatti segnalati;
- verbale delle operazioni di verifica;
- seguito dato alla segnalazione.

In un tempo ragionevole a partire dall'e-mail che notifica il ricevimento della segnalazione da parte del Comitato di segnalazione, il dipendente o il collaboratore esterno e occasionale della segnalazione viene informato per e-mail del termine indicativo di trattamento necessario per esaminare l'ammissibilità della sua segnalazione.

Per i soli scopi del trattamento della segnalazione, possono essere coinvolte nelle operazioni di verifica della segnalazione persone terze rispetto al Comitato di segnalazione, d'accordo con detto comitato.

Se una persona fisica è oggetto di una segnalazione, essa viene informata, al momento della registrazione dei dati personali che la riguardano, per permetterle di opporsi al trattamento di tali dati. Tuttavia, quando sono necessarie misure conservative, in particolare per prevenire la distruzione di prove relative alla segnalazione, la persona fisica oggetto di una segnalazione viene informata dopo l'adozione di tali misure. Gli elementi di natura tale da identificare la persona chiamata

in causa da una segnalazione possono essere divulgati, tranne all'autorità giudiziaria, soltanto quando è stata stabilita la fondatezza della segnalazione.

Nell'ambito delle operazioni di verifica di una segnalazione, il Comitato di segnalazione potrà interrogare i dipendenti o qualsiasi altra persona ritenesse necessaria e chiedere assistenza o l'invio di documenti che potrebbe ritenere utili nell'ambito di questa investigazione.

Al termine delle operazioni di verifica di una segnalazione, il dipendente o collaboratore esterno e occasionale autore della segnalazione e la persona o le persone oggetto della segnalazione verranno informati per e-mail del seguito dato alla segnalazione stessa.

6. DIRITTI DELLE PERSONE COINVOLTE

Nell'ambito del dispositivo di segnalazione, ARKEMA FRANCE, in quanto responsabile del trattamento, raccoglierà e tratterà dei dati di carattere personale in conformità alle disposizioni della presente procedura.

Le persone interessate da questo trattamento hanno il diritto di accedere ai dati di carattere personale che le riguardano e chiederne la rettifica, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi riguardanti la loro situazione particolare o di chiedere la limitazione del trattamento. Le persone interessate hanno anche il diritto di definire le direttive relative alla sorte dei loro dati dopo il loro decesso.

Tali diritti potranno essere esercitati inviando una richiesta all'indirizzo alert@arkema.com

7. CHIUSURA DEL TRATTAMENTO DELLA SEGNALAZIONE

Quando i fatti sostenuti nella segnalazione non entrano evidentemente nel campo di applicazione del dispositivo di segnalazione, i dati relativi a detta segnalazione vengono immediatamente distrutti.

Quando nessun seguito viene dato alla segnalazione (in particolare perché i fatti sostenuti non hanno un carattere sufficientemente serio), gli elementi della pratica di segnalazione che possono permettere l'identificazione dell'autore della segnalazione e delle persone oggetto della stessa vengono distrutti entro due (2) mesi dalla chiusura di tutte le operazioni di verifica. Il dipendente o il collaboratore esterno e occasionale autore della segnalazione e le persone oggetto della stessa vengono informati immediatamente di questa chiusura per e-mail.

Quando viene avviata una procedura disciplinare o un'azione legale contro la persona chiamata in causa o contro l'autore di una segnalazione abusiva, gli elementi della pratica di segnalazione che possono consentire l'identificazione dell'autore della segnalazione e quella delle persone oggetto della stessa sono conservati fino al termine della procedura.

8. GARANZIA DI RISERVATEZZA

Si ricorda espressamente che nell'ambito del dispositivo di segnalazione professionale vengono adottate tutte le precauzioni per garantire la rigorosa riservatezza dell'autore della segnalazione, dei fatti segnalati e delle persone oggetto della stessa, ivi compreso presso eventuale persone esterne che trattano la segnalazione.

I membri del Comitato di segnalazione e le persone terze a questo comitato che possono essere coinvolte nel trattamento della segnalazione si sono individualmente e contrattualmente impegnati a garantire la riservatezza dei dati che saranno portati a raccogliere e a trattare nell'ambito del dispositivo di segnalazione professionale.

Il fatto che i destinatari di una segnalazione divulgino elementi riservati rappresenta un'infrazione penale punita con una pena detentiva e una multa.